



Decisione n. 2266 del 24 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 25 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 2668, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato mediante operazioni disposte tra il 2008 e il 2014, dietro raccomandazione dell'intermediario convenuto, azioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni subordinate dello stesso intermediario per un controvalore complessivo di oltre € 100.000,00. Il ricorrente contesta, a tal proposito, l'inadeguatezza di tali operazioni rispetto al suo profilo, in quanto: *i*) aveva un profilo di rischio basso; *ii*) le azioni e le obbligazioni sottoscritte erano invece molto rischiose, anche perché non quotate su un mercato regolamentato; *iii*) è stato indotto da controparte a investire una parte consistente dei propri risparmi in titoli emessi dallo stesso intermediario. Dopo avere premesso che, a causa della

condizione di illiquidità delle azioni e obbligazioni acquistate, egli non è riuscito a rivenderle, il ricorrente chiede conclusivamente il risarcimento dell'intero danno subito, che quantifica in € 102.096,00.

2. L'intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Contesta di non avere informato il ricorrente delle caratteristiche e dei rischi insiti nelle proprie azioni e obbligazioni, rilevando che in occasione di tutte le operazioni contestate il cliente odierno ricorrente ha dichiarato di avere preso visione dello statuto dell'emittente e/o del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'operazione di aumento di capitale al quale aveva aderito. Inoltre, il resistente contesta che le operazioni fossero inadeguate al profilo del cliente rilevando, da una parte, che egli aveva un profilo di rischio medio, come risultante dalle sue molteplici profilature MiFID, e, dall'altra parte, che le proprie azioni avevano un profilo di rischio basso, successivamente elevato a medio. Infine, il resistente contesta di non avere adempiuto agli specifici obblighi informativi previsti dalla Comunicazione Consob sulla distribuzione di titoli illiquidi, stante che all'epoca degli acquisti le proprie azioni non potevano essere considerate uno strumento illiquido, dal momento che gli ordini di vendita venivano regolarmente eseguiti entro un termine non superiore ai 90 giorni. Tutto ciò premesso, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Nelle deduzioni integrative il ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni. In particolare, contesta che le operazioni oggetto del ricorso fossero adeguate al suo profilo. A questo proposito rileva che le azioni del resistente erano uno strumento finanziario caratterizzato da un livello di rischio alto, e non basso o medio, come erroneamente indicato dallo stesso resistente. Inoltre, il ricorrente contesta di essere stato correttamente informato sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte. A questo proposito, contesta che il mero richiamo allo statuto dell'emittente o al prospetto informativo pubblicato in occasione di un aumento di capitale sia sufficiente a far ritenere congruamente assolti gli obblighi informativi che gravano sull'intermediario. Il ricorrente insiste quindi per l'accoglimento del ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente sostanzialmente ribadisce le proprie precedenti difese, rinnovando quindi la domanda di rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. In via preliminare rileva il Collegio che dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha acquistato azioni, obbligazioni convertibili (successivamente convertite in azioni) e obbligazioni subordinate del resistente mediante le seguenti operazioni: *i*) in data 18/12/2008 acquisto di n. 100 azioni per un controvalore di € 915,00; *ii*) in data 6/3/2009 sottoscrizione di n. 5.297 azioni per un controvalore di € 43.965,10; *iii*) in data 28/2/2013 sottoscrizione di n. 880 azioni e di obbligazioni convertibili (successivamente convertite in n. 968 azioni) per un controvalore complessivo di € 15.312,00; *iv*) in data 30/12/2014 sottoscrizione di n. 4.682 azioni per un controvalore di € 41.903,90 e di obbligazioni subordinate scadenti il 30.12.2021 per un controvalore di € 28.092,00. Inoltre, dalla stessa documentazione risulta che il ricorrente ha ricevuto n. 594 azioni a titolo gratuito.

2. Tanto premesso, rileva il Collegio che il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

Risulta fondata, e assorbente di ogni altro profilo violativo dedotto dal ricorrente, la domanda di risarcimento del danno per l'inadeguatezza delle operazioni proposte. In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato che tutte le operazioni sono state oggetto di consulenza. Ciò premesso, il resistente non ha dimostrato che le operazioni erano adeguate al profilo del ricorrente. Infatti, dalle profilature MiFID sottoscritte dal ricorrente risulta che egli aveva un profilo di rischio medio. Di contro, si deve ritenere che i titoli proposti dal resistente fossero caratterizzati da una ben più elevata rischiosità, trattandosi di azioni e obbligazioni subordinate o convertibili non quotate su un mercato regolamentato. Infine, con specifico riferimento all'operazione del 28/2/2013, non può non rilevarsi che lo stesso intermediario, che pure aveva formulato una specifica raccomandazione di investimento, aveva segnalato l'inadeguatezza di questa operazione per eccessiva concentrazione.

3. Essendo, dunque, provato che l'intermediario ha raccomandato al ricorrente il compimento di operazioni non adeguate al suo profilo, si deve presumere che, qualora l'intermediario avesse agito correttamente, il ricorrente non avrebbe

disposto le operazioni contestate. Di conseguenza, il ricorrente ha diritto al risarcimento di un danno pari alla differenza tra quanto investito nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni subordinate convertibili (successivamente convertite in azioni) acquistate, pari a € 102.096,00, e il valore attuale delle n. 12.521 azioni attualmente possedute. Considerato che l'ultimo prezzo unitario al quale le azioni dell'intermediario convenuto sono state poste in vendita sul mercato *Hi-mtf* è stato pari a € 2,38, il loro valore attuale può essere considerato in via equitativa pari a € 29.799,98. Dall'importo così determinato, pari a € 72.296,02, deve essere detratto anche quanto percepito dal ricorrente a titolo di dividendi e cedole maturati sulle azioni e obbligazioni convertibili acquistati (pari a € 1.833,50). La somma così determinata (pari a € 70.462,52) deve quindi essere rivalutata *pro quota* dalla data delle singole operazioni contestate alla data dell'odierna decisione (per un importo complessivo di € 4.813,09) e maggiorata di interessi legali dalla data dell'odierna decisione sino al soddisfo.

4. Non può essere accolta, invece, la domanda risarcitoria formulata dal ricorrente in relazione alle obbligazioni subordinate scadenti il 31/12/2021. Infatti, alla data di adozione della presente decisione non sussistono elementi per ritenere che alla loro scadenza il resistente non restituirà al ricorrente, che risulta essere ancora in possesso di queste obbligazioni, l'intero capitale investito.

PQM

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere al ricorrente, per l'inadempimento descritto in narrativa, l'importo complessivo, comprensivo quindi di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 75.275,61, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi